

**DELIBERAZIONE 9 MAGGIO 2013
198/2013/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 maggio 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione 168/04);
- la Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", approvato con deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, VIS 38/11 (di seguito: deliberazione VIS 38/11);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2012, 33/2012/S/gas.

FATTO:

1. L'esame dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione di gas in relazione ai metri di rete in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2010 ha evidenziato alcune inadempienze in merito al rispetto dell'obbligo di sostituzione di tali condotte da parte di alcuni distributori.

2. Con lettere 22 luglio 2011 (prot. da 19701 a 19704), gli uffici dell’Autorità hanno inviato richieste di informazioni e documentazione integrativa ad alcuni dei distributori obbligati e, tra questi (cfr. prot. 19702), ad Asec S.p.A (di seguito, Asec o società).
3. Asec, dopo una risposta interlocutoria (lettera 26 agosto 2011, prot. Autorità 22289), ha fornito le informazioni richieste in data 7 ottobre 2011 (prot. Autorità 25756).
4. Con deliberazione 33/2012/S/Gas, l’Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di quattro esercenti, tra i quali Asec, per non aver rispettato – con riferimento ad alcuni impianti e, in particolare, Asec per l’impianto di Catania – l’obbligo di risanare o sostituire almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo, in esercizio al 31 dicembre 2003, previsto dall’art. 12, comma 7, lett. b) della RQDG.
5. Con nota 1 marzo 2012 (prot. Autorità 6432), la Federazione nazionale consumatori e utenti (di seguito: Federconsumatori) ha chiesto di intervenire nel procedimento e di accedere ai relativi atti. In data 16 marzo 2012 (prot. Autorità 8162) è stato consentito l’accesso agli atti.
6. Con lettera 30 marzo 2012 (prot. Autorità 9853), Asec ha chiesto di essere sentita nell’audizione finale avanti al Collegio, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del d.P.R. 244/01. Con lettera 5 luglio 2012 (prot. Autorità 20449), sono stati inviati alla società gli atti del procedimento.
7. La società ha svolto le proprie argomentazioni difensive con nota 2 maggio 2012 (prot. Autorità 13369).
8. Con nota 26 luglio 2012 (prot. 23103), il responsabile del procedimento ha comunicato, alla società, le risultanze istruttorie ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. 244/01.
9. Asec e Federconsumatori hanno rinunciato all’audizione finale, la prima con note 19 dicembre 2012 (prot. Autorità 42407) e 15 gennaio 2013 (prot. Autorità 2329), la seconda con nota 14 gennaio 2013 (prot. Autorità 2275).
10. Con nota 17 gennaio 2013 (prot. Autorità 2745), Asec ha svolto ulteriori argomentazioni difensive, integrate con note 26 marzo 2013 (prot. Autorità 11766 e 11767).

VALUTAZIONE GIURIDICA

11. L’art. 12, comma 7, lett. b), della RQDG prevede che l’impresa distributrice, che gestisce reti con condotte in ghisa con giunti canapa e piombo non ancora risanate, provveda alla loro sostituzione o risanamento entro il 31 dicembre 2010, nella misura minima del 50%, con riferimento alla lunghezza di tali condotte in esercizio al 31 dicembre 2003. L’obbligo di sostituzione o risanamento si riferisce a ciascun impianto di distribuzione, come previsto dall’art. 2, comma 1, della RQDG.
12. Gli elementi acquisiti dall’Autorità evidenziano che Asec, al 31 dicembre 2010, aveva risanato circa 5.519 metri delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 (complessivamente pari a 63.744 metri), ossia il solo 8,66% circa del totale delle condotte da risanare. La società risulta pertanto inadempiente all’obbligo di sostituire o risanare entro il 31 dicembre 2010 almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003.

Argomentazioni di Asec

13. Con note 2 maggio 2012 (prot. Autorità 13369) e 17 gennaio 2013 (prot. Autorità 2745), l'esercente ha svolto le proprie argomentazioni difensive, già in parte esposte nella lettera 7 ottobre 2011 (prot. Autorità 25756).
14. La società ha ammesso la violazione, riconducendola ad “insormontabili difficoltà di ordine finanziario ed organizzativo” e dichiarando altresì di “non risulta[re] oggi in grado, autonomamente, di attuare un programma organico di intervento”. A sostegno di tale argomentazione la società con la nota 7 ottobre 2011 (prot. 25756) – confermata dalla nota 17 gennaio 2013 (prot. Autorità 2745) – aveva dedotto l'esistenza di oggettive difficoltà nel reperimento del credito per finanziare l'investimento necessario per l'adempimento dell'obbligo di sostituzione in esame, investimento che aveva calcolato in circa 30 milioni di euro (da ripartirsi, in ragione delle percentuali di sostituzione imposte dall'art. 12, comma 7, lett. b) della RQDG, in 9 milioni di euro nel quadriennio 2005-2008, in 6 milioni di euro nel biennio 2009-2010, in 6 milioni di euro nel biennio 2011-2012 e in 9 milioni di euro nel biennio 2013-2014). In tal senso, venivano richiamati gli esiti negativi di due richieste di finanziamento, nella specie ad una società del gruppo San Paolo – Banca OPI S.p.A.– e alla Cassa Depositi e Prestiti, il primo dei quali ricondotto alla fusione dei gruppi bancari e al cambio del proprio Consiglio di Amministrazione (la società ha allegato una lettera di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. del gruppo Intesa Sanpaolo, datata 15 gennaio 2008, con la quale si comunicava la non procedibilità della richiesta di finanziamento “in virtù dell'aggiornamento istruttorio e degli approfondimenti di carattere economico-finanziario e legale-amministrativo effettuati”). Con nota 17 gennaio 2013 (prot. Autorità 2745) l'esercente ha precisato che la tariffa di distribuzione approvata dall'Autorità consentirebbe la remunerazione di detti investimenti con almeno due anni di ritardo rispetto al momento dell'effettuazione dell'investimento stesso.
15. Con nota 17 gennaio 2013 (prot. Autorità 2745), l'esercente ha sostenuto che la condotta contestata si configura quale violazione della medesima norma per la quale l'Autorità ha irrogato ad Asec una sanzione di 75.000 euro (deliberazione VIS 38/11) e che un nuovo provvedimento sanzionatorio violerebbe il principio del *ne bis in idem*. A parere dell'esercente dall'inadempimento dell'obbligo di sostituire entro il 31 dicembre 2008 almeno il 30% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo – sanzionato con deliberazione dell'Autorità VIS 38/11 – non poteva che derivare il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2010 per la sostituzione di almeno il 50% delle stesse condotte; omissione quest'ultima non sanzionabile, a parere dell'esercente, pena la violazione del principio del *ne bis in idem*.
16. L'argomentazione della “inevitabilità” dell'inadempimento dell'obbligo di sostituire almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo al 31 dicembre 2010 (in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di sostituire al 31 dicembre 2008 il 30% delle medesime condotte) viene svolta

dall' esercente anche con riferimento alla quantificazione della sanzione. In particolare, a parere dell' esercente, sarebbe illogico valutare nel presente procedimento, sotto il profilo della personalità dell' agente (in termini di "recidiva"), l' irrogazione della precedente sanzione ad opera della deliberazione VIS 38/11, in quanto appunto la seconda violazione sarebbe una necessaria conseguenza della prima.

17. Nel corso del procedimento l' esercente ha quindi affermato di aver posto in essere iniziative tali da imprimere una "radicale svolta" relativamente alla situazione pregressa e a sostegno di tale affermazione ha allegato alla nota 2 maggio 2012 (prot. Autorità 13369) il verbale dell' assemblea dei soci tenutasi il 22 marzo 2012 e alla nota 17 gennaio 2013 (prot. Autorità 2745) la delibera del Consiglio Comunale di Catania del 19 novembre 2012. Dal verbale dell' assemblea dei soci di Asec risulta che il Comune, socio unico di Asec, ha invitato: a) il Presidente di Asec S.p.A. a porre in essere tutti gli atti utili alla cessione della propria partecipazione (pari al 100%) al capitale sociale di Asec Trade S.r.l.; b) l' Assessore alle Partecipate e al Patrimonio "a porre in essere tutti gli atti necessari e opportuni affinché l' Amministrazione comunale possa procedere al conferimento alla società delle reti di distribuzione del gas metano e degli impianti connessi (...) messi in esercizio successivamente alla data di trasformazione in Società per Azioni e all' individuazione di un partner industriale nella forma più idonea e rispondente alle esigenze di Asec S.p.A. al fine di valorizzare ulteriormente il patrimonio aziendale sotto il profilo economico-produttivo". Con la delibera del 19 novembre 2012 il Consiglio Comunale di Catania, nell' ambito di un piano generale di riassetto delle aziende partecipate dal Comune, ha deliberato di procedere alla cessione, con procedura ad evidenza pubblica, del 49% del capitale sociale di Asec S.p.A. a socio privato con caratteristiche tali da consentire ad Asec S.p.A. *"di realizzare tutte le azioni necessarie per adempiere alle previsioni delle deliberazioni AEEG del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura per il periodo 2009-2012 (TUDG)"*.
18. Infine, con la stessa nota 2 maggio 2012, Asec ha comunicato all' Autorità di voler intraprendere – nelle more dell' attuazione del programma sopra descritto – i seguenti interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza nell' esercizio dell' attività di distribuzione: a) ispezione dell' intera rete in esercizio con ricerca programmata delle dispersioni; b) miglioramento dell' efficienza del servizio di pronto intervento, in particolare per quanto concerne la tempistica (linea fissa dedicata esclusivamente a tale servizio con passaggio diretto da operatore di centralino ad operatore di pronto intervento) e la registrazione garantita delle chiamate di pronto intervento; c) mappatura delle reti interrante senza effrazione del suolo. Con particolare riferimento al punto a), Asec aveva già comunicato con la nota 7 ottobre 2011 (prot. Autorità 25756) di prevedere che l' ispezione totale della rete, completata al 30 giugno 2011, venisse replicata entro il 30 giugno 2012 (della circostanza la società ha fornito evidenza con lettera 26 marzo 2013, prot. Autorità 11767).

Valutazione delle argomentazioni di Asec

19. Le argomentazioni di Asec non possono essere condivise.
20. In via generale, eventuali difficoltà di ordine finanziario ed organizzativo all'adempimento degli obblighi imposti dall'Autorità non possono incidere né sull'elemento oggettivo, né su quello soggettivo degli illeciti amministrativi, né integrano alcuna delle cause di esclusione della responsabilità di cui all'art. 4, della legge 689/81. Tale osservazione assume particolare rilievo con riferimento al caso di specie, ove si contesta la violazione di una disposizione posta dall'Autorità a tutela del primario interesse alla sicurezza del servizio (e quindi all'incolumità pubblica) da parte di una società che nell'esercizio della propria attività ha realizzato negli anni 2004-2010 fatturati annuali compresi tra i 5 e i 7 milioni di euro (come risulta dai bilanci allegati alla lettera Asec 7 ottobre 2011, prot. 25756). Non possono rilevare eventuali difficoltà – peraltro non adeguatamente dimostrate – di reperimento del credito. Ciò tanto più che, se la società avesse adempiuto gli obblighi di sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo alle scadenze previste dalla regolazione dell'Autorità (sostituzione del 30% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo entro il 31 dicembre 2008: art. 11, comma 7, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 168/04; sostituzione del 50% delle stesse condotte entro il 31 dicembre 2010: art. 12, comma 7, della RQDG), il ricorso al credito non sarebbe stato necessario, almeno non nell'ammontare dedotto dall'esercente.
21. Peraltro vale la pena osservare, come pure riconosciuto dallo stesso esercente con nota 7 ottobre 2011 (prot. Autorità 25756), che la cifra di 30 milioni richiamata dall'esercente quale investimento necessario all'adempimento dell'obbligo si riferisce al completamento della sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo e che, invece, l'obbligo per la violazione del quale si procede riguarda la sostituzione del solo 50% di queste condotte e che, peraltro, lo stesso esercente, ai sensi dell'art. 11 della deliberazione 168/04, avrebbe dovuto sostituirlle già entro il 31 dicembre 2008 il 30%.
22. L'asserita necessità di ricorrere al credito per far fronte ad un investimento tanto gravoso per l'adempimento dell'obbligo in parola (che peraltro ove fosse stato correttamente attuato sarebbe stato remunerato dalla tariffa di distribuzione) appare quindi la conseguenza di un atteggiamento dilatorio da parte dello stesso esercente, come dimostra il precedente inadempimento di sostituire il 30% al 31 dicembre 2008 (sanzionato dall'Autorità con deliberazione VIS 38/11) e, in quanto tale, inidonea a scriminarne la condotta.
23. Quanto sostenuto dall'esercente, con nota 17 gennaio 2013 (prot. Autorità 2745), in merito alla presunta violazione del principio del *ne bis in idem* risulta del tutto privo di pregio.
24. L'art. 12, comma 7, della RQDG dispone testualmente che *“entro il 31 dicembre 2014 l'impresa distributrice che gestisce reti con condotte in ghisa con giunti canapa e piombo non ancora risanate è tenuta a provvedere alla loro completa sostituzione con condotte in materiali conformi alle norme*

tecniche vigenti o al loro completo risanamento. Con riferimento alla lunghezza delle condotte in ghisa non ancora risanate, l'impresa distributrice provvede alla sostituzione o al risanamento di tali condotte: a) entro il 31 dicembre 2008 nella misura minima del 30%; b) entro il 31 dicembre 2010 nella misura minima del 50%; c) entro il 31 dicembre 2012 nella misura minima del 70%”.

25. Con tale disposizione, l'Autorità ha introdotto tra gli “obblighi di servizio relativi alla sicurezza” – al fianco di quelli già imposti dall'art. 11, comma 7, dell'Allegato A alla deliberazione 168/04 (completa sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo entro il 31 dicembre 2014 e sostituzione del 30% entro il 31 dicembre 2008) – due “obblighi intermedi” (così espressamente la Relazione Air della RQDG), appunto quelli di sostituire entro il 31 dicembre 2010 il 50% ed entro il 31 dicembre 2012 il 70% della stessa rete.
26. Che si tratti di obblighi distinti ed autonomi rispetto a quelli già previsti dalla precedente regolazione discende, oltre che dal dato letterale e sistematico (introduzione di distinti obblighi in due diversi momenti regolamentari), anche dalla previsione della facoltà per il distributore di presentare istanza di “deroga” ai termini temporali intermedi che quindi, se non derogati, non possono che essere obbligatori (art. 12, comma 7, ultima parte della RQDG).
27. Poiché l'Autorità con deliberazione VIS 38/11 ha irrogato ad Asec una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 11, comma 7, dell'Allegato A alla deliberazione 168/04, per non aver essa sostituito, al 31 dicembre 2008, il 30% delle proprie condotte in ghisa con giunti canapa e piombo, nessuna violazione del principio del *ne bis in idem* può ravvisarsi con riferimento ad un procedimento volto ad accertare e sanzionare l'inadempimento del diverso obbligo di sostituire entro il 31 dicembre del 2010 il 50% delle medesime condotte.
28. Né, d'altra parte, può aderirsi alla tesi dell'inevitabilità della violazione del termine intermedio del 31 dicembre 2010 in conseguenza del mancato rispetto del precedente termine del 31 dicembre 2008, ben potendo l'impresa inadempiente rispetto alla prima data “recuperare” il proprio ritardo ed essere appunto adempiente all'obbligo di sostituire al 31 dicembre 2010 il 50% della propria rete in ghisa. Ed invece, dagli elementi acquisiti al procedimento risulta che Asec, lungi dal recuperare il ritardo maturato rispetto alla prima scadenza (quando aveva sostituito solo il 7,15% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in luogo del 30% previsto), ha sostituito nel biennio 2009-2010 solo l'1,51% delle stesse condotte (in luogo dell'ulteriore 20% previsto dall'art. 11, comma 7, della RQDG per quel biennio).
29. Le iniziative di cui al verbale dell'assemblea dei soci, allegato dall'esercente alla nota 2 maggio 2012 (prot. Autorità 13369) e di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Catania del 19 novembre 2012 – riguardanti la cessione del 100% del capitale sociale della controllata ASEC Trade S.r.l., il conferimento ad Asec S.p.A. di tutte le reti di distribuzione gas e degli impianti connessi tuttora iscritti nel patrimonio del comune di Catania, la cessione del 49% del capitale sociale di Asec S.p.A. e l'individuazione di un adeguato *partner* industriale con caratteristiche tali da porre in essere le

azioni necessarie per adempiere la regolazione in materia – non sono tali da escludere la responsabilità dell’ esercente rispetto ad illeciti già perfezionatisi e tuttavia, inquadrandosi in una attività di impresa che tende (nel lungo periodo) alla razionalizzazione e alla migliore gestione delle proprie risorse, possono essere apprezzate sotto il profilo della personalità dell’ esercente medesimo (v. successivo punto 36).

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

30. L’ articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’ agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’ agente;
 - d) condizioni economiche dell’ agente.
31. Sotto il profilo della *gravità*, la violazione è idonea a pregiudicare un interesse di particolare rilievo, quale quello all’ incolumità e alla sicurezza delle persone e delle cose. Pertanto, la gravità della violazione deriva direttamente dal bene giuridico tutelato dalla norma violata, senza che possa aver alcun rilievo l’ eventuale e non provata mancanza di indebiti vantaggi in favore dell’ esercente. Inoltre, al 31 dicembre 2010, è stato sostituito solo l’ 8,66%, invece del 50%, del totale delle condotte da risanare, relative peraltro all’ unico impianto di distribuzione del gas gestito dall’ esercente. Considerata la percentuale di condotte sostituite al 31 dicembre 2008 (7,15%), assume particolare rilievo l’ esiguità dell’ incremento della percentuale di condotte sostituite nell’ arco di due anni (31 dicembre 2008-31 dicembre 2010), pari allo 1,51%, e ciò anche in pendenza di un procedimento sanzionatorio per l’ inadempimento dell’ obbligo di sostituire al 31 dicembre 2008 il 30% delle condotte in questione.
32. Contrariamente a quanto sostenuto dall’ esercente con nota 17 gennaio 2013 (prot. Autorità 2745), il fatto che l’ art. 12, comma 7, della RQDG preveda la facoltà per l’ esercente di presentare un’ istanza di deroga al rispetto del termine del 31 dicembre 2010 – facoltà della quale l’ esercente non si è avvalso – non incide sulla gravità della violazione di un obbligo posto a tutela di un interesse fondamentale come quello alla sicurezza di persone e cose. Il meccanismo descritto dall’ ultima parte del comma 7 dell’ art. 12 consente, esclusivamente su tempestiva istanza di parte, una ulteriore valutazione in concreto da parte dell’ Autorità degli interessi in gioco, la cui composizione, in assenza di una valutazione positiva di quella istanza, rimane inderogabilmente fissata dalla previsione dell’ obbligo violato dall’ esercente.
33. Con riferimento al criterio dell’ *opera svolta dall’ agente per l’ eliminazione o l’ attenuazione delle conseguenze della violazione* non risulta alcuna circostanza rilevante.
34. Con riferimento alla *personalità dell’ agente* assume rilievo la circostanza che Asec è stata sanzionata dall’ Autorità con deliberazione 16 marzo 2011,

VIS 38/11, per una violazione dello stesso tipo (mancata sostituzione del 30% delle condotte in ghisa con deliberazione 168/04).

35. Erra l' esercente a ritenere che la violazione contestata sia l'inevitabile conseguenza di quella già sanzionata con deliberazione VIS 38/2011 e che ciò possa incidere sulla quantificazione della sanzione, nel senso di escluderne l'aumento da "recidiva". L'argomentazione – tanto più pretestuosa se si considera l'esiguità dell'incremento della percentuale di condotte sostituite nel biennio 2008-2010 – non può essere accolta alla luce di quanto già esposto ai punti 23-28.
36. In senso favorevole all' esercente, assumono, invece, rilevanza alcune delle circostanze richiamate dallo stesso nelle note 2 maggio 2012 (prot. Autorità 13369) e 17 gennaio 2013 (prot. Autorità 2745) e successivamente documentate con lettere 26 marzo 2013 (prot. Autorità 11766 e 11767). L'ispezione totale della rete di distribuzione – già interamente ispezionata nel periodo compreso tra gennaio 2010 e il 30 giugno 2011 – entro il 30 giugno 2012 è un'iniziativa meritevole di apprezzamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, delle linee guida, rappresentando un miglioramento rispetto all'obbligo di ispezionare "ogni tratto di rete ogni 4 anni", previsto dall'art. 12, comma 6, della RQDG. Lo stesso, sia pure con una rilevanza assai minore, può dirsi per la mappatura delle reti interrato, idonea a ridurre i tempi di intervento per la messa in sicurezza dell'impianto di distribuzione". Più in generale meritano apprezzamento le iniziative del Comune di cui al punto 29, che si inquadrano in una attività di impresa che tende (nel lungo periodo) alla razionalizzazione e alla migliore gestione delle proprie risorse e che quindi, in ultima analisi, sono espressione di una personalità dell'agente non incline alla violazione della regolazione dell'Autorità. Le azioni relative al servizio di pronto intervento non possono invece assumere alcun rilievo nel presente procedimento sanzionatorio, trattandosi dell'adempimento di obblighi previsti in materia di sicurezza dall'art. 25 ("Servizio di pronto intervento") della RQDG e, in particolare, degli obblighi di cui al comma 1, lett. b) e g).
37. Ai fini della quantificazione, non si ravvisano, nella fattispecie, gli estremi di un'"autodenuncia" o di una cooperazione efficace all'attività istruttoria, essendosi la società limitata a fornire i dati richiesti dalla regolazione in relazione ai metri di ghisa sostituita e ad esercitare nel presente procedimento il proprio diritto di difesa.
38. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato nel 2010 da Asec, nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura del gas, è pari a 6.027.625 euro

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Asec S.p.A., dell'art. 12, comma 7, lett. b), della RQDG, Allegato alla deliberazione ARG/gas 120/08;

2. di irrogare, ad Asec S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 166.000 euro (centosessantaseimila euro);
3. di ordinare, ad Asec S.p.A., di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, ad Asec S.p.A., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Asec S.p.A., via Cristoforo Colombo 150, 95121 Catania (CT) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

9 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

